

DELIBERA n°_106_

**XXXX XXXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)
(GU14/309729/2020)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 28/10/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 24/07/2020 acquisita con protocollo n. 0319543 del 24/07/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il signor XXXX XXXX, in qualità di istante, lamenta che Sky, in piena emergenza coronavirus, modificava le condizioni contrattuali del contratto senza comunicazione ufficiale, portando il canone da 154€ a 214€. , tra l'altro, causa covid, senza nemmeno erogare i previsti servizi pagati (partite di calcio). Veniva quindi inviata una PEC di disdetta ad aprile (e di cui conservo ricevuta) che è stata ignorata. Per tale stato di cose, oggi viene richiesto lo storno delle fatture pagate in eccesso e l'annullamento totale di quelle emesse per i mesi di giugno e luglio, visto che ad aprile era stata inviata PEC di disdetta, per un corrispettivo di circa 618,00 euro.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore non ha presentato alcuna memoria e non ha partecipato alle udienze per il tentativo di conciliazione.

3. Motivazione della decisione

Dall'esame della documentazione agli atti, si riscontra una quasi totale carenza documentale,(manca copia del contratto, copia delle fatture emesse, copia della pec di disdetta, etc) che non consente una valutazione dei fatti. Tra l'altro, anche lo stesso gestore, non partecipando alle udienze per il tentativo di conciliazione e non presentando alcuna memoria, non offre la necessaria collaborazione, per fare chiarezza su quanto accaduto. Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che le richieste dell'istante possano essere accettate soltanto in virtù del fatto che, agli atti, risultano allegate due note dello stesso gestore, che invitano l'istante, a transare la situazione in atto, con delle offerte di storno parziale. Ciò lascia presupporre quindi che comunque sono intervenuti dei contatti tra le parti in tal senso, anche se poi non c'è prova, anche in questo caso, che si siano concretizzati. Pertanto, si ritiene ammissibile la richiesta di storno avanzata dal

proponente a decorrere dal mese di maggio (mese successivo all'invio della disdetta) e sino al 31 luglio 2020, con consequenziale recesso definitivo del rapporto contrattuale.

DELIBERA

Articolo 1

1. Per le motivazioni espresse in premessa viene accolta parzialmente la richiesta dell'istante nei confronti di Sky Italia spa e quest'ultimo dovrà operare lo storno delle fatture emesse dal mese di maggio a luglio 2020, pari a 617,75 prevedendo comunque la cessazione di qualsiasi forma contrattuale tra le parti oggi in contrapposizione.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 28/10/2021

IL PRESIDENTE

